

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 06/12/2013 n. 88/2013
d.lgs 163/06 Articoli 239, 241 - Codici 239.1, 241.1

L'inesistenza (ovvero invalidità) del registro di contabilità non rende inesistenti (ovvero invalide) anche le riserve iscritte dall'Impresa né inficia la domanda di arbitrato ed il giudizio arbitrale. Poiché la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che allorquando non vi sia regolare contabilità non sussista alcun onere per l'Impresa di apporre le riserve, ne discende che in caso di contabilità informale o inesistente, come nel caso di specie, non sussiste per l'Impresa il necessario speciale presupposto giuridico della preventiva iscrizione di riserve, per far valere i propri diritti la cui azionabilità in tal caso resta assoggettata alle regole ordinarie. In altri termini, laddove manchi o sia carente la contabilità, ai fini della tutela dei diritti che l'appaltatore intende far valere, l'appalto di opere pubbliche si atteggia al pari di un appalto privato, nel senso che non v'è necessità di preventiva e tempestiva iscrizione di riserve nei documenti contabili. Sul punto la giurisprudenza si è così unanimemente espressa: "l'onere di tempestività delle riserve viene meno in caso di contabilità informale ed irricostruibile" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12 ottobre 2000, n. 13589).